



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 32

PER UNA REVISIONE DELL'ARTICOLO. 15, COMMA 4 DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI COME AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 AGOSTO 2022, N. 988

presentata il 28 gennaio 2026 dai consiglieri Bigon e Trevisi

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio regionale 29 aprile 2015, n. 30 è stato approvato “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e Legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni”;
- con successiva delibera della Giunta regionale 09 agosto 2022, n. 988 si è dato corso all’“Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5/07/2022”, previo parere della competente Commissione consiliare – parere espresso, con prescrizioni, a maggioranza dei componenti della Commissione in data 28 luglio 2022;

OSSERVATO CHE:

- l'allegato A al Piano, come approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 aprile 2015, n.30, all'articolo 15, comma 4, vietava la “realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi nelle zone di “alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi” individuate con deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62 e comunque a monte della linea delle risorgive e nelle zone instabili, esondabili ed alluvionabili, così individuate dagli strumenti di pianificazione di livello regionale o provinciale o comunale o che risultino tali in riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 200 anni, sia nel caso delle deroghe previste al comma 2, sia nel caso di varianti al presente Piano”;
- il richiamato articolo 15, comma 4, come successivamente modificato in sede di aggiornamento del Piano, introduce una deroga al divieto (“Fatta eccezione per

gli impianti dedicati di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo”) per quel che concerne lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto;

RICHIAMATI i seguenti atti di indirizzo politico, come approvati nel corso della XI legislatura e che, ad oggi, mantengono inalterata la cogenza dell’indirizzo politico in esse formulato, considerato in tal senso che, vigente l’aggiornamento di piano e l’articolo 15, comma 4, così come modificato, i procedimenti autorizzatori di specie sono proseguiti e comunque sono in astratto attivabili: deliberazione del Consiglio regionale 20 febbraio 2024 (mozione n.493¹), che impegna la Giunta regionale a trasmettere al Comitato tecnico di valutazione ambientale (VIA) la presente mozione affinché, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, tenga conto dell’indirizzo politico del Consiglio regionale che esprime la necessità di dare ampio risalto alle istanze delle amministrazioni locali affinché sia garantita la tutela prioritaria dell’ambiente, delle falde acquifere e delle produzioni agricole locali; deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2024, n. 40 (mozione n. 533²), che impegna la Giunta regionale a ripercorrere le fasi di valutazione condotte nell’ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per l’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di verificare la sussistenza o meno di impatti sostanziali e significativi in relazione alla modifica dell’articolo 15, comma 4 del Piano e la contestuale coerenza con il divieto di cui. deliberazione Giunta regionale n. 1458 del 25 ottobre 2021, n. 1458 nelle zone previste dalla deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62;

PRESO ATTO CHE: secondo quanto attestato dai dati riferiti all’anno 2023 sulla gestione dei rifiuti speciali e con riferimento all’obiettivo di minimizzare il ricorso in discarica, lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto avviene attualmente ancora in impianti extraregionali ed esteri;

TENUTO CONTO CHE: la necessità di garantire l’autosufficienza del Veneto nello smaltimento di rifiuti contenenti amianto non può certamente risolversi attraverso l’applicazione di una deroga i cui effetti potrebbero essere incompatibili con la tutela di falde acquifere e produzioni agricole locali, recapitando incertezze e rischi sugli enti locali;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi, anche in considerazione di quanto espresso con gli atti di indirizzo politico richiamati nelle premesse, per pervenire alla modifica dell’articolo 15, comma 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, con particolare riferimento alla deroga prevista per gli impianti dedicati, di cui al comma 2, lettera a, al fine di rafforzare la tutela delle zone di alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi.

¹ Presentata dai consiglieri Bozza, Polato, Corsi, Piccinini, Valdegamberi, Bigon, Andreoli, Sponda e Zanoni

² Presentata dai consiglieri Valdegamberi, Rigo, Andreoli, Polato, Sponda, Bigon, Guarda, Ostanel, Baldin e Zanoni